



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2020, proposto da Mossini Elettricità S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dalla Fior, Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rivarolo Mantovano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Fontana, Michele Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autotrasporti Monticelli S.r.l., Mt Servizi di Tusiano Monica & C. Sas non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 10.07.2020 con cui è stata respinta la richiesta di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente, nonché per la condanna del Comune all'esibizione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivarolo Mantovano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori in video conferenza da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la società ricorrente di avere presentato, in data 13.05.2020, al Comune di Rivarolo Mantovano istanza volta ad ottenere copia di eventuali SCIA o altri provvedimenti di natura edilizia riferiti ai mappali del Foglio 5 del Catasto edilizio urbano del Comune, con particolare riferimento all'impianto di lavaggio realizzato sul mappale 439 e agli scavi di sbancamento in corso di realizzazione sui mappali 473, 512, 489 e 501.

Tanto al fine di verificare la legittimità dei lavori in corso di esecuzione sul lotto limitrofo a quello in cui la società svolge la propria attività.

Trascorsi senza riscontro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, inviava al Comune una PEC con la quale insisteva per l'ottenimento della documentazione richiesta.

Con il provvedimento in epigrafe, pervenuto il 10.07.2020, il Comune di Rivarolo Mantovano rigettava la richiesta di accesso motivando il diniego con riferimento all'asserita omessa indicazione delle ragioni per le quali la documentazione veniva richiesta.

Avverso tale atto proponeva ricorso la società Mossini Elettricità S.r.l. chiedendone l'annullamento con la conseguenziale condanna dall'intimata amministrazione a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Si costituiva in resistenza il Comune di Rivarolo Mantovano.

Nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Preliminarmente è necessario scrutinare le nutrite eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa del Comune.

In primo luogo viene dedotta l'inammissibilità del ricorso *“perché presentato da difensori privi di rappresentanza, in quanto la procura alle liti allegata al ricorso è di data anteriore a quella del ricorso stesso”*.

L'affermazione non è fondata.

Vale in senso contrario rilevare che, nel processo amministrativo, il mandato al difensore deve essere conferito con procura speciale in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28/02/2020, n. 135).

D'altro canto, l'art. 83, co. 3° c.p.c. stabilisce che *“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici”* con la conseguenza che non può esserci dubbio, nel caso di specie, sulla riferibilità della procura al presente giudizio, anche se rilasciata in data anteriore alla notifica del ricorso.

Si soggiunge da parte del Comune che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto il diniego sull'istanza di accesso si è prodotto per effetto del silenzio dell'Amministrazione in data 14 giugno 2020 e il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., era perciò decorso alla data in cui il ricorso è stato notificato (4 agosto 2020).

Inoltre l'inammissibilità del gravame emergerebbe anche dalla natura dell'atto impugnato non avente natura provvedimento, trattandosi solo di una comunicazione esplicativa inviata il 10 luglio dal Comune al difensore della ricorrente, in risposta al sollecito del 6 luglio da questi inviato.

Da ultimo, si sostiene, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito, non avendo la ricorrente provato adeguatamente la sussistenza di un interesse qualificato *ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Quanto al primo dei profili dedotti va innanzitutto rilevato che, pur dopo il decorso del termine di trenta giorni per il riscontro dell'istanza di accesso, l'Amministrazione non perde il potere di provvedere successivamente con un atto espresso.

Nel caso di specie la nota inviata al legale della ricorrente (in data 10 luglio 2020) e odiernamente impugnata, oltre ad illustrare le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza, conclude affermando *“Per tali ragioni, allo stato degli atti, codesta amministrazione non può riscontrare positivamente l'istanza di accesso della Sua cliente così come formulata”*.

Si tratta, dunque, di un atto in cui per la prima volta il Comune rende esplicite le ragioni del diniego e ne ribadisce l'efficacia conseguendone, con evidenza, la sua natura provvedimento e lesiva, nonché conseguentemente la tempestività dell'impugnazione avvenuta nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

In relazione al merito del ricorso, con cui si intreccia l'ulteriore profilo di inammissibilità dedotto da controparte, in relazione alla asserita omessa dimostrazione dell'interesse della ricorrente all'ostensione dei documenti richiesti, si osserva quanto segue.

Se è vero che la ricorrente non ha precisamente indicato le particelle catastali a sé intestate e contigue a quelle oggetto delle pratiche edilizie di cui si domanda l'ostensione, è indubitabile che il Comune, in un'ottica collaborativa e perseguendo

il principio di buon andamento, era autonomamente in grado di identificarle dal momento che all'amministrazione era ben nota l'ubicazione dell'azienda e l'area dalla medesima occupata (come implicitamente ammesso nella nota impugnata). In ogni caso, nel corso del giudizio attraverso la produzione documentale appare evidente la contiguità delle aree di proprietà della ricorrente e quelle dove erano in corso i lavori.

Non può dirsi sussistente alcuna posizione di controinteresse rispetto alla richiesta di accesso a titoli edilizi rilasciati a terzi. Questi sono infatti atti sottratti al regime di riservatezza.

Giova in proposito rammentare che secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 8, l. 17 agosto 1942 n. 1150, *“Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e delle località nella quale la costruzione deve essere eseguita”*.

La norma è riprodotta dall'art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, stabilendo che dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio. Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l'art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001).

I titoli edilizi sono dunque atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. Non sussiste *privacy* quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati (T.A.R. Valle d'Aosta, 15/03/2017, n. 12; T.A.R. Marche, 07/11/2014, n. 923).

Né tali conclusioni possono mutare in relazione alla tipologia del titolo edilizio utilizzato: permesso di costruire, SCIA o CILA. Trattasi solo di una diversa modalità dell'esercizio del diritto dominicale all'utilizzo edificatorio del fondo.

Va altresì rilevato che la giurisprudenza, in più occasioni, ha evidenziato come al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetti il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e *“non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa”* (così, *ex multis*, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 04/02/2016, n. 374; T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 ottobre 2011 n. 1566, Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2010 n. 2966).

Non può perciò convenirsi con la tesi dell'amministrazione per la quale la specificazione dell'interesse si palesa nel caso di specie necessaria onde evitare nell'ipotesi di un controllo sulla legittimità degli atti fine a se stesso.

E' infatti pacifico, al contrario, che l'amministrazione — e poi il giudice — non è tenuta a verificare l'effettiva utilità dei documenti in vista della difesa delle ragioni dell'istante né, tanto meno, la strategia difensiva dallo stesso articolata, ma solo la non manifesta inutilità della visione degli atti stessi (Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2014 n. 4493; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 19 dicembre 2014 n. 1603).

In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va accolto, con conseguente condanna del Comune di Rivarolo Mantovano a consentire alla società ricorrente la visione e l'estrazione di copia degli atti indicati nell'istanza di accesso.

Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto anche della condotta non del tutto diligente tenuta dalla parte ricorrente nella formulazione dell'istanza di accesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto ordina al Comune di Rivarolo Mantovano di consentire alla società ricorrente la visione e l'estrazione di copia degli atti indicati nell'istanza di accesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Bernardo Massari

IL SEGRETARIO